



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'udienza del 02/03/2020, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 10442/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "impugnazione avviso di addebito" e vertente

TRA

SESSA Paolo rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanni Festa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Piedimonte Matese (CE) alla via Epitaffio Palazzo Morelli - opponente -

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in proprio e quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ti e difesi dagli Avvocati, Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto – Ufficio Legale – opposti -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 03.12.2018 parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820170005234625000, notificato in data 13.11.2018, dall'Inps sede di Caserta avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi attinenti all'anno 2010 dovuti a titolo di gestione separata liberi professionisti per l'importo totale di euro 3.346,41. Deduceva la decadenza della facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. 46/1999, la nullità dell'avviso di addebito per difetto di forma e carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato e la illegittimità del provvedimento impugnato per indebita applicazione delle sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera b della legge n. 388/2000.



Ciò premesso concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnate e dichiarare non dovuti i crediti contributivi rivendicati dall'Inps per le ragioni indicate in ricorso vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, con memoria depositata, in data 22.10.2010 che contestava, nel merito, l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e diritto rappresentando di aver interrotto la prescrizione con la comunicazione dell'avviso di accertamento, notificato, in data 04.07.2016. Tanto premesso concludeva per il rigetto del ricorso vinte le spese di lite.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestualmente letti.

Occorre, a questo punto, verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D.lg. 46/99.

Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro *“contro l'iscrizione a ruolo”* dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs. 46/99.

Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Corte di Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).

Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge *“....In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni*



che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo; “....” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.

L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Il giudizio investe *l'an* dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).

Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).

Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.

Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).

Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.

L'opposizione agli atti esecutivi attiene al *quomodo* del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.

Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.

Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza



che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.

E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

Parte opponente ha proposto una opposizione relativa al merito della pretesa creditoria eccependo la prescrizione dei crediti contributivi riportati nell'avviso di addebito impugnato e la illegittimità del provvedimento per indebita applicazione delle sanzioni.

L'opposizione in questione è tempestiva avendo parte opponente impugnato l'avviso di addebito, notificato in data 13.11.2018 e depositato il ricorso, in data 03.12.2018 entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 25 comma 4 del D.lgs. 46 /99.

Ciò premesso va evidenziato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

In relazione al caso di specie, va rilevato che, per i contributi relativi all'anno 2010, il termine di pagamento del saldo, inizialmente stabilito al 16 giugno 2011, è stato modificato dall'art 1 del D.P.C.M. 12 maggio 2011, ed è stato prorogato sino al 06.07.2011. Ne consegue che il periodo di prescrizione quinquennale risulta maturato il 06.07.2016.

Al riguardo, come emerge dagli atti di causa, l'Inps ha interrotto la prescrizione entro i termini di legge comunicando, alla parte opponente, l'avviso di iscrizione della gestione separata anno 2010, inviato con raccomandata ar. 65036656965-1 e pervenuta all'indirizzo del destinatario in data 04.07.2016, con l'indicazione bel prospetto allegato della contribuzione da versare comprensiva delle sanzioni civili



Pertanto alcun termine di prescrizione quinquennale risulta maturato e risultano dovuti i contributi, relativi all'anno 2010, di cui all'avviso di addebito impugnato.

Risultano altresì infondate le eccezioni sollevate dalla parte opponente circa l'illegittimità delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera b) legge n. 388/00 stante l'insussistenza del requisito dell'intenzionalità del contribuente di evadere il fisco.

Invero l'art. 116 comma 8 lettera b) legge n. 388/00 recita : *“b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”*

Nel caso di specie è pacifico che sussiste l'intenzionalità dell'evasione contributiva in quanto la parte opponente, nell'anno 2010, pur avendo prodotto reddito da lavoro autonomo ha ommesso di versare i contributi dovuti alla gestione separata Inps non avendo, sul punto, dedotto di essere iscritto ad un'altra gestione previdenziale e di essere in regola, dal punto di vista contributivo, per l'attività professionale svolta di agente / mediatore (cfr. allegati produzione parte opposta).

Inoltre avverso l'avviso di addebito impugnato la parte opponente ha eccepito vizi di forma del procedimento di riscossione (quale la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo, vizio di motivazione dell'atto impugnato e difetto degli elementi essenziali).

Tale opposizione può essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. che, nel caso in oggetto, appare tempestiva atteso che l'avviso di addebito impugnato è stato notificato in data 13.11.2018 ed il presente ricorso depositato in data 03.12.2018 entro il termine di 20 giorni.

Parte opponente sul punto ha dedotto la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.lgs. 46/1999.

La citata norma rubricata “termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” prevede, per quel che interessa,

“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:...(…)...

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ...(…)”.



La doglianza appare infondata in quanto l'avviso di addebito è stato formato in data 09/12/2017 entro i termini previsti dalla legge (ossia entro l'anno successivo alla notifica dell'avviso d'iscrizione avvenuta in data 04.07.2016).

Parte opponente ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e difetto di forma dell'avviso di addebito impugnato. Anche tale censura non merita accoglimento.

Invero, analizzando l'avviso di addebito oggetto della presente impugnazione, emerge che sussistono gli elementi minimi richiesti per far comprendere al debitore la pretesa contributiva rivendicata: l'ente creditore (INPS), l'importo dovuto, la natura, il dettaglio del credito, l'anno di riferimento, l'atto presupposto, l'indicazione del debitore e del suo codice fiscale, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'autorità giurisdizionale avverso cui proporre impugnazione.

Allorquando nell'avviso di addebito sia indicato espressamente, negli esatti estremi temporali di riferimento, l'atto posto a fondamento dell'addebito e siano altresì indicati, sia pure in estratto, tutti i dati necessari all'individuazione del titolo del credito azionato, alcuna sanzione per censure formali può essere comminata.

Nel caso in esame, come anzidetto, ciò risulta avvenuto in quanto nell'avviso di addebito inoltrato dall'INPS, l'istituto ha indicato nella richiesta creditoria la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere gli elementi essenziale del debito alla parte opponente

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le tabelle di cui al DM 55/14 tenuto conto dell'assenza di istruttoria e con riduzione al 50 % stante la non complessità della controversia.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 02.03.2020

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella



